

UTIM - Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva

ISCRITTA NEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE PIEMONTE CON D.P.G.R. 30 MARZO 1994 N. 1223/94
E NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI TORINO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 23 GENNAIO 1997 N. 97 261/01
Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011/88.94.84, fax 011/81.51.189
<http://www.utimdirittihandicap.it> e-mail: utim@utimdirittihandicap.it – C.C.P. 21980107 – C.F. 97549820013

PROVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDI: IMPORTI E LIMITI REDDITUALI PER IL 2014

L'Inps ha provveduto a comunicare con Circolare n. 7 del 17 gennaio 2014, gli importi delle provvidenze economiche rideterminate secondo gli indicatori Istat.

Nella tabella che segue riportiamo i nuovi importi mensili in euro e quelli del 2013 come riferimento.

Tipo di provvidenza	Importo		Limite di reddito	
	2013	2014	2013	2014
Pensione ciechi civili assoluti	298,33	301,91	16.127,30	16.449,85
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)	275,87	279,19	16.127,30	16.449,85
Pensione ciechi civili parziali	275,87	279,19	16.127,30	16.449,85
<u>Pensione invalidi civili totali</u>	275,87	279,19*	16.127,30	16.449,85
Pensione sordi	275,87	279,19	16.127,30	16.449,85
Assegno mensile invalidi civili parziali	275,87	279,19	4.738,63	4.795,57
Indennità mensile frequenza minori	275,87	279,19	4.738,63	4.795,57
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti	846,16	863,85	Nessuno	Nessuno
<u>Indennità accompagnamento invalidi civili totali</u>	499,27	504,07	Nessuno	Nessuno
Indennità comunicazione sordi	249,04	251,22	Nessuno	Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti	196,78	200,04	Nessuno	Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major	495,43	501,38	Nessuno	Nessuno

* Se spettanti si aggiungono euro 10,33 relativi alla maggiorazione introdotta dalla legge 388/2000

I CONGEDI RETRIBUITI (FINO AI DUE ANNI) ESTESI ANCHE AI PARENTI E AFFINI DI TERZO GRADO DA UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Come noto i congedi retribuiti biennali sono stati introdotti dalla legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che ha integrato le disposizioni previste dalla legge 53/2000 con il quale si dava la possibilità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito.

Tale opportunità era concessa anche ai lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave in mancanza di entrambi i genitori. In seguito la Corte è intervenuta varie volte per accogliere eccezioni di legittimità costituzionale sollevate in vari casi ed ampliando così la platea degli aventi diritto.

Anche il legislatore, con il decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119, è intervenuto per rivedere profondamente la disciplina dei congedi retribuiti di ventiquattro mesi, in particolare per quanto riguarda gli aventi diritto e le modalità di accesso all'agevolazione.

Il decreto legislativo 119/2011 ha modificato le condizioni necessarie stabilite in precedenza ed ha fissato condizioni diverse di priorità nell'accesso ai congedi.

L'ordine di priorità che ne è derivato viene così stabilito: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle. Rimane ferma la condizione dell'assenza di ricovero con le eccezioni previste dalla legge.

La normativa vigente, fino all'attuale sentenza della Corte costituzionale, non includeva fra i possibili beneficiari lavoratori (nemmeno se conviventi e nemmeno nel caso siano gli unici in grado di assistere la persona con disabilità) che abbiano una parentela o un'affinità diversa da quelle contemplate (figli, genitori, fratelli e sorelle, oltre al coniuge).

Su tale esclusione è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto della Sentenza 203/2013.

La Corte costituzionale così si esprime:

«Il congedo straordinario di cui si discute, benché fosse originariamente concepito come strumento di tutela rafforzata della maternità in caso di figli portatori di handicap grave e sia tuttora inserito in un testo normativo dedicato alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità (come recita il titolo del d.lgs. n. 151 del 2001), ha assunto una portata più ampia. La progressiva estensione del complesso dei soggetti aventi titolo a richiedere il congedo, operata soprattutto da questa Corte, ne ha dilatato l'ambito di applicazione oltre i rapporti genitoriali, per ricomprendere anche le relazioni tra figli e genitori disabili, e ancora, in altra direzione, i rapporti tra coniugi o tra fratelli».

Prosegue: *«Al fine di adeguare le misure di assistenza alle emergenti situazioni di bisogno e alla crescente richiesta di cura che origina, tra l'altro, dai*

cambiamenti demografici in atto, questa Corte ha ritenuto che il legislatore avesse illegittimamente trascurato quelle situazioni di disabilità che si possono verificare in dipendenza di eventi successivi alla nascita o in esito a malattie di natura progressiva o, ancora, a causa del naturale decorso del tempo. Anche per tali situazioni, come nel caso di figli portatori di handicap, vale il principio che la cura della persona disabile in ambito familiare è in ogni caso preferibile e, ciò che più rileva, più rispondente ai principi costituzionali, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito (sentenza n. 158 del 2007)».

E infine: «Nella sua formulazione attuale, dunque, il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, fruibile per l'assistenza delle persone portatrici di handicap grave, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sia sul riconoscimento della cura prestata dai congiunti sia sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di cui la famiglia costituisce esperienza primaria, in attuazione degli articoli 2, 3, 29, 32 e 118, quarto comma, Costituzione».

Quindi la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Dunque, ricapitolando sotto il profilo pratico, la Sentenza genera una nuova situazione rispetto agli aventi diritto al congedo retribuito che si riassume nella seguente scaletta:

- 1) il primo beneficiario è il coniuge convivente della persona gravemente disabile;
- 2) in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio);
- 3) uno dei figli conviventi della persona disabile in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e anche della madre;
- 4) se anche i figli conviventi sono deceduti, mancanti o invalidi, il beneficio passa ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
- 5) parenti e affini, comunque conviventi, fino al terzo grado in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli o delle sorelle.

Si rimarca il fatto che fratelli e sorelle nonché i parenti e affini fino al terzo grado possono fruire dei congedi solo se vi è convivenza con il disabile grave.

Nel merito è opportuno segnalare che con lettera circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010 il Ministero del lavoro amplia il concetto di convivenza asserendo che questa sussiste nel caso in cui il familiare del disabile abita nel palazzo con il medesimo numero civico anche se in appartamento diverso.

AVVISI (gli avvisi sono ripetuti perché sono sempre attuali)

RINNOVO O ISCRIZIONE ALL'UTIM PER IL 2014

La quota associativa è di euro 35,00 e comprende l'abbonamento al notiziario Controcittà, che informa sulle tematiche assistenziali e sanitarie. È importante il rinnovo o l'iscrizione all'associazione perché è un modo concreto per sostenere moralmente ed economicamente l'impegno per l'attuazione dei diritti delle persone con handicap intellettuale e di tutte quelle non autosufficienti.

Anche per il 2014, l'importo per adesione all'Utlim è di euro 35,00, comprensivo della quota Utim e dell'abbonamento al notiziario Controcittà.

- Chi intende iscriversi tramite conto corrente può usufruire dei moduli c/c allegati agli ultimi numeri di Controcittà, oppure richiedere all'Ufficio postale un modulo c/c in bianco che va così compilato: c/c n. 21980107 intestato a: Utim - Via Artisti 36 - 10124 Torino (TO).
- Chi preferisce fare l'iscrizione di persona può farlo alla sede di Via Artisti 36, il martedì, giovedì o venerdì, ore 10-12 (oppure può anche venire il 2° e 4° lunedì del mese alle ore 18 quando si riunisce il Direttivo).

INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'INSERIMENTO SCOLASTICO

Su questo argomento invitiamo a rivolgersi al Comitato per l'integrazione scolastica tutti i giovedì dalle ore 15 alle ore 17 telefonando al n. 011.88.94.84 oppure tramite e-mail: handicapscuola@libero.it

INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'INSERIMENTO LAVORATIVO

Su questo argomento invitiamo a rivolgersi al Ggl (Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettuale) telefonando alla signora Emanuela Buffa al n. 011.43.60.752, oppure tramite e-mail: emanuela.buffa@tiscali.it

I SOCI CHE CAMBIANO L'INDIRIZZO O CHE IN SEGUITO ALL'ISCRIZIONE NON RICEVONO LA TESSERA O IL NOTIZIARIO "CONTROCITTÀ" SONO PREGATI DI COMUNICARLO ALL'ASSOCIAZIONE

Al fine di evitare che l'invio di Controcittà o di corrispondenza vadano dispersi è essenziale che i soci che cambiano indirizzo lo comunichino all'associazione (altrettanto devono fare se non ricevono la tessera e la rivista); si può fare in diversi modi: per telefono (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, in altri orari si può lasciare il messaggio nella segreteria telefonica), per iscritto, tramite e-mail (vedere tutti i dati dell'indirizzo all'inizio della prima pagina di "Utiminforma").

È IMPORTANTE CHE I FAMILIARI INFORMINO L'ASSOCIAZIONE RIGUARDO IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI

Al fine di migliorare i servizi è importante che i familiari ci informino sul loro funzionamento. Ad esempio:

- **Verifica dell'attuazione della Carta dei servizi:** ogni servizio accreditato, diurno o residenziale, deve esserne dotato e i familiari degli utenti che usufruiscono del servizio possono richiederla al gestore;
- **Verifica delle attività diurne (luogo e orari) degli utenti ricoverati nelle Comunità alloggio:** in particolare interessa la situazione delle comunità alloggio a gestione non comunale;
- **Organico e funzionamento dei Servizi assistenziali diurni e residenziali;**
- **Problemi di manutenzione ordinaria e straordinaria** delle strutture assistenziali diurne e residenziali;
- **Convocazioni presso l'U.V.H. (Unità valutativa handicap):** i nostri soci, quando ricevono la convocazione presso l'U.V.H., possono chiedere di farsi accompagnare da un rappresentante Utim, prendendo ovviamente contatto prima con noi.

Le segnalazioni si potranno fare tramite lettera (Utlim, Via Artisti 36, 10124 Torino), oppure fax al n. 011/81.51.189, e-mail: utim@utimdirittihandicap.it o telefonando in sede il martedì, giovedì o venerdì dalle 10 alle 12 al n. 011/88.94.84.

Riteniamo che sarebbe molto proficuo e funzionale che in ogni Circostrizione si costituisse un nucleo di familiari disponibili ad impegnarsi concretamente per l'apertura di nuovi servizi e per il buon funzionamento di quelli esistenti.